

DECRETO n° 332/2018

Regolamento di cui all'art. 17 comma 10 della legge 84/94 – modifiche ed integrazioni al Titolo V del Decreto Commissariale n° 87/2016

IL PRESIDENTE

- VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 392 del 24.11.2016, con il quale l'Avv. Francesco Maria di Majo è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (AdSP);
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 408 del 30.11.2016, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti di questa AdSP per il quadriennio 2016-2020;
- VISTA la Delibera del Comitato di gestione n. 01 del 31.07.2017 relativa alla nomina della Dott.ssa Roberta Macii a Segretario generale di questa AdSP, avvenuta con Delibera del Comitato portuale n. 06 del 29.05.2017;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 257 del 19.09.2018 di aggiornamento della Composizione del Comitato di gestione di questa AdSP, costituito con D.P. n. 199 del 31.07.2017;
- VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.M. n. 585/1995 recante il “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di operazioni portuali”;
- VISTO il D.M. n. 132/2001 recante il “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994;


- VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 87/2016, recante il Regolamento e la disciplina per l' esecuzione delle operazioni portuali;
- VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 88/2016, recante il Regolamento e la disciplina per l' esecuzione dei servizi portuali;
- Visto il D.lgs. n° 232 in data 13 dicembre 2017;
- Visti i commi 10 e 13 dell'art. 17 della legge 84/94 e smi;
- CONSIDERATO il parere reso dalla Commissione Consultiva locale di Civitavecchia e Gaeta in data 14 dicembre 2018;
- VISTA la delibera del Comitato di Gestione in data 14 dicembre 2018;

DECRETA

Sono approvate le modifiche apportate al titolo V del Regolamento per la disciplina di dettaglio del soggetto somministratore di manodopera di cui all'art. 17 comma 2 della legge 84/94 di cui al Decreto Commissariale n° 87/2016 e parte integrante della Delibera del Comitato di Gestione in data 14 dicembre 2018. Il provvedimento, unitamente alla Delibera, sarà sottoposto alla misura della pubblicazione per giorni 30.

Civitavecchia, 13/12/2018

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Maria DI MAIO



TITOLO V

Disciplina per la somministrazione di lavoro temporaneo alle imprese titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 16 e 18 della legge 84/94 – art. 17 comma 2 della legge 84/94

Art. 23

Definizioni di carattere generale

Ai fini del presente Regolamento, per “**Impresa somministratrice**”, s'intende il soggetto imprenditoriale che, in esclusiva, nell'ambito portuale di Civitavecchia e Gaeta, è autorizzato dall'ADSP alla somministrazione di lavoro temporaneo portuale così come previsto dall'art. 17 comma 2 della Legge 84/94, modificato dalla legge 186/2000 e s.m.i. e della Legge n. 276/20003, così come modificata dal D.L. n. 112/2008, convertito il Legge n. 133/2008 (norme transitorie, punto 5). Per “**Impresa utilizzatrice**” s'intende l'Impresa autorizzata all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali così come previsto dall'art 16 e 18 della Legge 84/94.

Art. 24

Definizione di somministrazione di lavoro portuale temporaneo

Per somministrazione di lavoro portuale temporaneo s'intende la prestazione lavorativa temporanea resa da uno o più lavoratori nelle operazioni e servizi portuali sotto il controllo, l'organizzazione e la direzione dell'impresa utilizzatrice autorizzata all'esecuzione delle operazioni e servizi portuali secondo quanto prescritto dagli articoli 16 e 18 della legge 84/94. Le Imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali possono fare ricorso alle prestazioni di lavoro temporaneo dell'Impresa fornitrice per le seguenti esigenze:

1. picchi di traffico e di intensa attività a cui l'Impresa non può far fronte con il proprio assetto organizzativo.
2. Esigenze connesse all'impiego di maestranze con professionalità specializzata o specialistica, non reperibili nell'organico dell'azienda.
3. In tutti gli altri casi previsti dalla legge, con riferimento anche a quanto prescritto dalla legge n°196 del 24.06.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

Obblighi delle imprese utilizzatrici in caso di somministrazione temporanea di lavoro portuale

L'Impresa utilizzatrice assume, nello svolgimento delle operazioni e servizi portuali, la figura di "Datore di lavoro", pertanto, ai sensi del D.lgs 272/99 e del D.lgs n° 81/08 e s.m.i e di qualsiasi altro dispositivo regolamentare, è responsabile dell'attività, dell'organizzazione, della direzione e della sicurezza del luogo di lavoro ove operano lavoratori in somministrazione temporanea di cui all'art. 17 comma 2 della legge 84/94". Il personale dell'impresa fornitrice deve osservare scrupolosamente ogni disposizione impartita dal Foreman o da altri delegati del Datore di lavoro dell'Impresa utilizzatrice e di tutte le altre disposizioni emanate ADSP e/o dalle altre Amministrazioni competenti anche quelle dirette alla salvaguardia ambientale.

Art. 26

Obblighi in relazione all'identità ed al ruolo dei lavoratori somministrati

L'Impresa utilizzatrice deve essere edotta sul numero, sull'identità e la corrispondente mansione del personale avviato alle operazioni portuali. L'Impresa utilizzatrice può richiedere all'impresa Art.17, la somministrazione di personale con qualifica professionale in relazione alle operazioni e/o ai servizi da svolgere, ivi compresa quella di conduttore di mezzi meccanici. Non può in nessun caso essere richiesta la somministrazione del Foreman, costituendo lo stesso, figura operativa con responsabilità nella direzione ed organizzazione del lavoro esclusivamente in capo all'Impresa Art.16.

L'impresa utilizzatrice può avanzare richiesta nominativa di singoli o più lavoratori e, l'impresa somministratrice, in esito a richiesta nominativa dell'impresa utilizzatrice, può somministrare lavoratori nominativamente diversi da quelli per cui è stata richiesta la prestazione temporanea solo in caso di comprovata impossibilità di somministrazione del lavoratore nominativamente richiesto.

Art. 27

Modalità di somministrazione del personale temporaneo

- a. La somministrazione di lavoro portuale temporaneo può essere oggetto di chiamata giornaliera, ovvero, di negozio giuridico tra le parti non superiore ad

anni uno. La somministrazione è effettuata mediante l'avviamento di lavoratori singoli o in gruppi coordinati, conformemente a quanto richiesto dalle Imprese utilizzatrici.

- b. L'avviamento dei lavoratori avverrà nel porto di Civitavecchia sulla base di un orario h. 24 (I, II, III, IV turno di lavoro) secondo l'orario: 06.00-13.00/13.00-19.00/19.00-00.00/00.00-06.00; e, per il Porto di Gaeta, sulla base di un orario h. 24 e secondo la seguente turnazione: turno normale (08.00-12.00; 13.00-17.00); turno continuo (07.00-13.30; 13.30-20.00); turno continuo e notturno (07.00-15.00; 15.00-23.00; 23.00 – 07.00; 06.00 – 14.00; 14.00 – 22.00; 22.00 – 06.00).
- c. La chiamata di lavoro temporaneo portuale giornaliera deve avvenire tramite "l'ufficio turno" del soggetto somministratore con modalità telefonica, via fax o e-mail, secondo la seguente articolazione oraria: per il I turno entro le ore 17.30 del II turno antecedente; per la chiamata al II e III turno, entro le ore 10.30 del I turno antecedente; per la chiamata al IV turno entro le ore 12.00 del I turno antecedente. In caso di necessità di assicurare la fine delle operazioni portuali oltre il termine dell'orario del turno è fatto obbligo di assicurare una prestazione eccedente definita: "OVERTIME" di minuti 45'. Detta prestazione deve essere richiesta all'impresa somministratrice non meno di un'ora prima della conclusione del turno.
- d. L'impresa somministratrice deve disporre per il Porto di Civitavecchia, giornalmente, per un numero di lavoratori non inferiore a 10 (dieci) e per il Porto di Gaeta non inferiore a 5 (cinque) disponibili alla somministrazione alle imprese utilizzatrici che non hanno potuto eseguire la chiamata secondo l'articolazione di cui al comma "c", ovvero, per ritardi non imputabili all'impresa utilizzatrice. Detta turnazione, disposta fuori dalla disciplina ordinaria giornaliera, si definisce "a spezzoni".
- Previamente all'avvio del I turno di lavoro, ovvero, comunque, entro le ore 18.00 del giorno precedente, l'impresa somministratrice invia, a mezzo fax o comunicazione

elettronica all'Ufficio del Lavoro Portuale ed all'impresa utilizzatrice, i turni di somministrazione temporanea, specificando: l'identità dei lavoratori avviati, le rispettive mansioni, la modalità di lavoro richiesta ed il luogo di lavoro.

Eventuali variazioni dei nominativi del personale così comunicato, devono essere tempestivamente formalizzate con le medesime modalità, inderogabilmente antecedentemente l'inizio turno.

- e. L'Impresa somministratrice art.17 della Legge 84/1994, ha l'obbligo di annotare all'interno del proprio Registro degli Infortuni qualsiasi evento infortunistico anche nel caso che l'evento coinvolga lavoratori provenienti da Agenzia di Lavoro interinale di cui al successivo art. 27 e di operare opportuna comunicazione all'agenzia interinale medesima ai fini dell'annotazione sul proprio registro degli infortuni dell'evento occorso al lavoratore.

Art. 28

Somministrazione di personale proveniente da altre società autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo – obblighi dell'impresa somministratrice.

Qualora l'impresa somministratrice non abbia personale sufficiente per far fronte alla richiesta di lavoro temporaneo formulata dalle imprese di cui agli artt. 16, 18 della Legge 84/1994, la stessa può rivolgersi ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24/6/1997, n. 196 e ss.mm.ii.

L'impresa somministratrice, qualora intenda avvalersi di lavoratori provenienti dalle società autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della Legge 196/1997 e ss.mm.ii, dovrà darne preventiva comunicazione all'ADSP. E' consentito il ricorso a lavoratori di soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti dall'art. 2 della Legge n. 196/1997, solo nel caso di dimostrata impossibilità da parte dell'impresa fornitrice di far fronte alle richieste con il proprio personale dipendente e, comunque, nella percentuale massima di utilizzo prevista dall'art. 1, comma 8, della Legge 196/1997 e ss.mm.ii.. E' fatto divieto alle imprese titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 16 e 18 della legge 84/94 di rivolgersi, in caso di necessità, ad imprese diverse da quella in possesso del titolo di cui all'art. 17 comma 2 della Legge n. 84/94.

Il personale di cui al presente articolo deve essere in possesso di adeguata formazione ed informazione ai sensi degli articoli n. 36 e n. 37 del D.Lgs 81/2008 con le modalità del successivo Articolo 29 del presente Regolamento.

La tariffa di utilizzo del personale proveniente dai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24/6/1997, n. 196 e s.m.i. è pari a quella dei lavoratori dell'Impresa titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 17 comma 2 della legge 84/94.

Art. 29

Elementi qualitativi e quantitativi dell'organico-Formazione del personale temporaneo

- a. L'organico dell'impresa somministratrice avviato all'esecuzione di operazioni e servizi portuali, ad esclusione di lavoratori che svolgono funzioni amministrative, ovvero, impiegati in altre attività non riconducibili al ciclo delle operazioni portuali ai sensi del DM 132/2001, è fissato in n° 200 (**duecento**) unità in Civitavecchia e n°8 (otto) unità a Gaeta. Detto personale è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- b. Nel Porto di Civitavecchia e nel porto di Gaeta, ogni variazione del numero dell'organico di cui ai commi "a e b" è subordinata all'autorizzazione ADSP e del Ministero vigilante previo completamento di un istruttoria che valuti qualitativamente e quantitativamente l'organico in rapporto alle effettive esigenze poste dallo svolgimento delle operazioni portuali. Per la copertura di posti vacanti in organico, il soggetto somministratore deve avanzare la medesima istanza all'ADSP che esprimerà diniego o approverà successivamente al parere costitutivo del ministero vigilante.
- c. L'impresa somministratrice deve essere in possesso della copia di tutti i documenti di valutazione dei rischi e quadri sinottici di cui al precedente art.3, con annesse le procedure di sicurezza delle lavorazione svolte dalle Imprese utilizzatrici, ove siano descritte tutte le modalità operative del Porto del network di interesse, al fine di poter pianificare ed effettuare le previste attività di formazione, informazione ed addestramento del personale in organico-secondo le previsioni di cui agli articoli n. 36 e n. 37 del D.Lgs 81/2008, le modalità di cui alla Conferenza

Stato Regioni autonome del 21 Dicembre 2011 e quelle previste dal presente Regolamento.

Pur ribadendo gli obblighi e la specificità delle competenze in Capo al Datore di lavoro di ogni singola Impresa previsti dal D.Lgs 09 Aprile 2008, n. 81, si precisa che:

1. L'Impresa somministratrice Art.17 dovrà, secondo le modalità ed i programmi concordati nell'accordo stipulato tra utilizzatrice e somministratrice, provvedere alla formazione di base, a quella specifica corrispondente al settore Ateco di appartenenza ed alla informazione di tutto il proprio personale attribuito alla somministrazione ed ha l'obbligo di procedere all'addestramento dei lavoratori somministrati che non abbiano mai svolto le specifiche lavorazioni, mediante un periodo di affiancamento/accompagnamento di mesi 2 (due) con lavoratore nell'organico dell'Impresa Art.17 in possesso di pregressa esperienza in analoga fase lavorativa.
2. L'Impresa utilizzatrice Art.16, nella sua qualità di datore di lavoro, in sede di stesura dell'accordo con l'Impresa somministratrice, individua i contenuti e le modalità di erogazione della formazione, informazione ed addestramento e, qualora lo ritenga necessario per proprie valutazioni, sopraggiunte esigenze operative o nei casi previsti dall'Art 29 comma 3 del D.Lgs 81/2008, ne stabilisce le necessarie integrazioni e valuta con una periodicità almeno annuale se i relativi contenuti siano funzionalmente adeguati.
Nel caso di effettuazione di attività lavorative per le quali, in relazione alla tipologia dei rischi, l'Impresa utilizzatrice Art.16 valuti come necessaria per la loro esecuzione una formazione ed un addestramento specifico aggiuntivi, sempre che queste non riguardino la conduzione di mezzi orizzontali, mezzi di sollevamento, ambienti confinati e DPI di terza categoria, dovrà provvedere ad erogarle, con le modalità previste dal D.Lgs 81/2008 e dalla Conferenza Stato Regioni autonome del 21 Dicembre 2011. Rimane a carico dell'impresa art. 16 la verifica dell'avvenuto addestramento. Per rendere in qualsiasi momento fruibili e verificabili da parte delle Imprese art.16 utilizzatrici, i dati salienti concernenti l'idoneità alla mansione specifica e la formazione dei lavoratori somministrati, l'impresa Art.17 dovrà provvedere all'implementazione ed

all'aggiornamento della Banca Dati di tutti i lavoratori che possono essere somministrati. La Banca Dati, consultabile dalle Imprese autorizzate nell'apposito link (www.portalesicurezzaeacpe.com), deve riportare l'intera disponibilità del personale attribuito alla somministrazione di cui al comma a) e per ogni lavoratore indicato, contenere i seguenti dati:

1. Dati anagrafici;
2. mansioni a cui può essere assegnato specificando se conduttore di mezzi meccanici verticali/orizzontali;
3. Attestazione dell'avvenuta formazione e addestramento ai sensi della normativa vigente e per la specificità della mansione del singolo lavoratore e relativi aggiornamenti;
4. giudizi di idoneità al lavoro aggiornati ed eventuali prescrizioni e/o limitazioni;

Per la fruizione del data base, le Imprese autorizzate art. 16 e art.18, dovranno richiedere le credenziali di accesso personalizzate all'Impresa Art.17 e l'utilizzo di detto data base è regolato dai vigenti dispositivi legislativi e regolamentari in materia di privacy.

Non possono essere resi disponibili dati sensibili e protetti dai vigenti dispositivi legislativi e regolamentari in materia di privacy.

Le disposizioni regolamentari sopra indicate, riguardano anche i lavoratori di cui all'art.28 del presente Regolamento. L'impresa utilizzatrice, nel caso di sopraggiunte lavorazioni determinate da nuovi traffici portuali, provvederà a integrare la formazione specifica dei lavoratori che saranno adibiti alle suddette lavorazioni, con particolare riferimento ai rischi, alle misure di prevenzione ed alle procedure operative da adottare e procederà ad inviare all'Impresa Art.17 il DVR e le procedure di sicurezza aggiornati affinché la stessa possa adempiere ai propri obblighi di formazione, informazione ed addestramento di tutto il personale attribuito alla somministrazione così come previsto dal presente Regolamento.

L'Impresa art.17 deve attenersi, all'atto dell'avviamento al lavoro, alle disposizioni di

cui all'art. 9 del presente Regolamento e fornire i Dpi previsti dai DVR delle Imprese utilizzatrici. fatti salvi quelli di III^ Categoria salvavita che devono essere messi a disposizione dall'Impresa utilizzatrice art.16.

L'impresa Art.17 , dovrà valutare i rischi cui sono esposti i lavoratori somministrati, tenendo conto dei DVR di tutte le Imprese utilizzatrici e dei relativi aggiornamenti.

Inoltre, in considerazione della variabilità di orari, turni , luoghi, figure datoriali e relative organizzazioni cui sono soggetti i lavoratori somministrati, deve effettuare la valutazione dei rischi stress lavoro correlato e da lavoro notturno, tenendo conto delle attività svolte dai singoli lavoratori presso le diverse Imprese.

L'Impresa somministratrice si impegna ad attivare iniziative rivolte alla formazione dei lavoratori anche per altri aspetti del lavoro portuale non direttamente riconducibili alla sicurezza ed igiene del luogo di lavoro. Tali iniziative potranno essere finanziate anche con i contributi previsti dall'art. 5 della legge 196/97 e ss.mm.ii., e dall'ADSP nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

L'Impresa somministratrice di lavoro portuale temporaneo comunicherà annualmente all'Ufficio del lavoro portuale, le iniziative volte a garantire la formazione professionale. L'impresa somministratrice è obbligata alla formazione dei lavoratori portuali temporanei su tutte le modalità di lavorazione e su tutte le tipologie di merci del porto di Civitavecchia; per il personale con compiti di conduzione di mezzi meccanici, deve essere assicurata la formazione, l'addestramento e, ove prevista, l'abilitazione di cui all'Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012, per tutte le tipologie di mezzi meccanici presenti nello scalo.

Deve essere inoltre assicurata la formazione a tutti i lavoratori, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

- ☐ legislazione vigente a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro, legge 84/94 ed elementi del C.d.N.;
- ☐ rischi per la sicurezza e per la salute legati alle attività svolte dalle Imprese – documento di sicurezza (documento di valutazione dei rischi) - e procedure operative delle singole Imprese utilizzatrici;
- ☐ Procedure di sicurezza sulle lavorazioni svolte dalle Imprese utilizzatrici e di emergenza in porto;

- 2 ruolo delle figure tipiche dell'organizzazione aziendale in materia di sicurezza, di cui al DLgs 81/2008 e ss.mm.ii., e ruolo delle figure demandate alla *governance* portuale: ADSP , Capitaneria di Porto, Dogana ecc.;
- 2 pericoli connessi con la manipolazione di sostanze nocive;
- 2 uso dei dispositivi di protezione individuali.

Art. 30

Tariffe

- a. La somministrazione di personale temporaneo è soggetta ad una tariffa a giornata industriale di cui al novellato costituito dall'art. 17 comma 13 della legge 84/94. Detto profilo tariffario, di seguito rappresentato nei suoi valori base in appendice, è pari ad € 240,06. Lo stesso è soggetto alle modifiche introdotte o da introdurre generate dal CCNLL dei porti e da ogni altro aggiornamento normativo previsto. L'istruttoria per l'inserimento di dette modifiche inizia con un'istanza di parte del soggetto somministratore e si conclude con un provvedimento dell'AdSP all'esito dell'istruttoria e della Delibera del Comitato di Gestione, sentita la commissione consultiva. La tariffa è soggetta alla parità di trattamento fra tutte le imprese utilizzatrici.
- b. L'impresa somministratrice, d'accordo con le imprese utilizzatrici, ai fini della tutela della produttività, può formulare una tariffazione diversa in relazione alla merce movimentata, per tonnellata o per "pezzo" o per metro lineare. Detta tariffa è soggetta alla parità di trattamento e deve essere successivamente comunicata all'AdSP che ne disporrà la pubblicazione sul sito istituzionale.
- c. La formulazione di profili tariffari non previamente comunicati all'AdSP produce la nullità dell'obbligazione ed il ristoro della prestazione con la tariffa industriale a giornata lavorata di cui al comma a).
- d. La violazione dei profili tariffari del costo industriale comporta le conseguenze di cui all'art. 17 comma 12 legge 84/94, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.164,57 ad 30.987,41.

Art. 31

Sanzioni

L'inosservanza delle norme del presente Decreto, qualora non costituisca più grave reato, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt.li 1164 e 1174 C.N. ed i contravventori saranno altresì ritenuti responsabili di eventuali danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza delle avvenute trasgressioni.

Art. 32

Abrogazioni

Il presente decreto abroga e sostituisce il Tit. V del decreto n.87 del 02/05/2016 del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale.

Civitavecchia.

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Maria di Majo

